



## Mandato di prestazione per la gestione del "LAC"

### Premesso che

- I In data 18 giugno 2015 il Consiglio Comunale della Città di Lugano ha approvato il messaggio (no 9239) concernente la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale per la gestione amministrativa, tecnica, infrastrutturale e per le attività del nuovo centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, così come lo statuto dell'ente e il primo mandato di prestazione per gli anni 2016-2018 sulla base del piano strategico in esso allegato e tramite il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti;
- II L'ente autonomo di cui al precedente punto I) è stato validamente costituito ed ha avviato le sue attività in data 24 novembre 2017.
- III Il mandato di prestazione di cui al precedente punto I) è stato rinnovato dal Consiglio Comunale con effetto al 1° gennaio 2018 (messaggio no. 9813) per un ulteriore anno, ovvero fino al 31 dicembre 2019, al fine di consentire una verifica Approfondita del periodo di avvio della struttura e quindi definire un secondo mandato con maggiore consapevolezza gestionale.
- IV La Città di Lugano con la sigla del presente mandato intende affidare al LAC la gestione diretta delle attività svolte fino ad oggi dalla Divisione Attività Culturali di Lugano tramite la struttura denominata "Lugano in Scena" ivi comprese le risorse umane e finanziarie alla stessa attribuite e che continueranno ad essere utilizzato per le arti sceniche al LAC.

tra

il **Comune di Lugano**, rappresentato dal Municipio

e

l'**Ente autonomo Lugano Arte e Cultura (LAC)** rappresentato dal Consiglio di Direzione

si stipula il seguente mandato di prestazione



## **Art. 1 Oggetto del mandato**

- 1.1 Le premesse sono parte integrante del presente mandato.
- 1.2 Il mandato regola i rapporti tra il Comune e LAC Lugano Arte e Cultura (in seguito Ente LAC) nell'ambito dello sviluppo del LAC:
  - 1.2.1 come ente di produzione e di proposta al pubblico nell'ambito del teatro, della danza, delle arti performative, della mediazione culturale e delle residenze di creazione;
  - 1.2.2 come sede principale di attività teatrali, concertistiche ed espositive, di altre manifestazioni d'arte e di cultura, anche co-prodotte con altre istituzioni, nonché come ente di commercializzazione, in proprio o tramite terzi, di servizi e spazi per attività anche non culturali rivolte al pubblico e a soggetti terzi;
  - 1.2.3 nella gestione dei servizi al pubblico come accoglienza biglietteria, parcheggio bookshop, bar e ristorazione, messa a disposizione di spazi per eventi;
  - 1.2.4 nella gestione di servizi, anche a favore di soggetti terzi, nell'ambito della promozione, comunicazione e marketing, produzione di eventi;
  - 1.2.5 nella gestione amministrativa e tecnica, della manutenzione ordinaria, della sicurezza e della pulizia dell'intero complesso (hall, sale espositive museali, sala teatrale e concertistica, teatro studio, spazi polivalenti e sale multiuso) e delle aree adiacenti (piazza, parte pubblica autosilo, parco, convento);
  - 1.2.6 nelle collaborazioni con i servizi comunali, con i partner culturali già costituiti e/o partecipati dalla Città di Lugano e attivi presso il LAC (Fondazione Museo d'arte della Svizzera Italiana - d'ora in poi MASI, Fondazione Lugano Musica - d'ora in poi LM, Fondazione Orchestra della Svizzera Italiana - d'ora in poi OSI), con altri soggetti terzi.
- 1.3 Il mandato definisce le prestazioni che il LAC eroga e il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

- 1.4** Il Business Plan del LAC per gli anni 2020-2024 è allegato al presente mandato alla lettera A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Art. 2 Compiti del LAC**

### **2.1 Il LAC ha il compito di:**

- 2.1.1 produrre una stagione dedicata alle arti sceniche (teatro, danza, musica non classica, opera lirica) valorizzando e implementando i risultati ottenuti nei mandati precedenti dalla Divisione Attività Culturali della Città di Lugano tramite la struttura denominata "Lugano in Scena", di cui si assumerà, con la firma del presente atto, la responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie ad essa dedicate a partire dal 1° gennaio 2020;
- 2.1.2 allestire un calendario culturale di qualità anche in collaborazione con i partner di cui al precedente art. 1.2.6;
- 2.1.3 collaborare con la Fondazione Lugano per il Polo Culturale - d'ora in poi FLPC per la realizzazione di progetti di collaborazione con imprese e altri soggetti privati e pubblici, finalizzati al partenariato e al sostegno delle attività presso il Polo culturale;
- 2.1.4 perseguire attività e strategie di autofinanziamento, anche attraverso lo sviluppo di strategie di vendita idonee a sostenere i progetti e le attività prodotte e/o ospitate, nel perseguimento della sostenibilità finanziaria e del pareggio di bilancio;
- 2.1.5 promuovere e valorizzare il LAC e le sue attività di respiro nazionale ed internazionale attraverso:
- la realizzazione di iniziative, anche di carattere educativo e didattico, atte a favorire l'accessibilità alla cultura e lo sviluppo della comunità;
  - la produzione artistica sia residente, che tramite tournée;
  - coproduzioni e partenariati di alto livello;
  - l'accoglienza di artisti in residenza e il sostegno del contesto artisticoterritoriale affinché esso possa professionalizzarsi ulteriormente e affermarsi anche oltre il livello regionale;

- un forte orientamento all'accoglienza di un pubblico eterogeneo e sempre nuovo, con particolare attenzione alle categorie più deboli e svantaggiate;
- l'ottimizzazione dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi sia interni che esterni;
- la messa a disposizione e/o la commercializzazione di spazi dell'edificio per eventi e manifestazioni realizzate da/per enti pubblici o privati, al fine di generare ricavi e ricadute positive anche attraverso l'erogazione dei servizi associati.

2.1.6 realizzare quanto indicato nei punti precedenti in ottemperanza al piano strategico della Città di Lugano.

## **2.2 Il Comune, affinché il LAC possa assolvere i propri compiti, concede e garantisce:**

2.2.1 l'utilizzo gratuito di tutto il centro culturale, delle infrastrutture, degli impianti e degli arredi nello stato di fatto di cui alla relazione qui allegata alla lettera B).

2.2.2 la piena autonomia gestionale nell'ambito degli obiettivi posti dal presente mandato di prestazione e meglio previsati nel Business Plan qui allegato alla lettera A).

## **Art. 3 Manutenzione, migliorie e modifiche**

Posto che l'oggetto del presente articolo sarà meglio regolato da apposito contratto che sarà sottoscritto tra le parti e che sarà allegato al presente mandato alla lettera B), si specifica che:

### **3.1 Il LAC ha il compito di garantire:**

#### **3.1.1 Manutenzione ordinaria**

Il LAC deve garantire, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dell'edificio, degli impianti e delle attrezzature che si trovano al suo interno (impianti scenici, impianti audio e luci, mobilio, ecc.) e nell'area adiacente (piazza, parte pubblica autosilo, parco, convento).

Con manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle azioni correttive, regolari e pianificate, che hanno quale scopo la riparazione e il rinnovamento di quelle parti strutturali sostituibile rinnovabili, senza sostituire l'intero elemento dell'edificio; il buon funzionamento e l'efficienza delle infrastrutture e degli impianti

tecnologici esistenti; il decoro degli arredi con l'impiego di materiali aventi le stesse caratteristiche degli originali e compatibili con le norme e i regolamenti in vigore.

Nel contratto sarà inserito l'elenco degli interventi necessari e la cadenza periodica di esecuzione.

### **3.1.2 Contratti di abbonamento**

Per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e controllo che per legge non possano essere effettuate tramite personale interno, il LAC si impegna a sottoscrivere regolari contratti di abbonamento, onde ossequiare tutti i disposti di legge sulla sicurezza, come verrà meglio specificato nell'apposito contratto (lettera B).

## **3.2 La Città ha il compito di garantire**

### **3.2.1 Manutenzione straordinaria**

La manutenzione straordinaria dell'edificio, degli impianti, degli arredi e delle infrastrutture che si trovano al suo interno viene effettuata e finanziata dal Comune attraverso i propri Servizi e/o tramite terzi incaricati dal Comune.

Previa autorizzazione del Municipio, i Servizi comunali preposti collaborano con il LAC nel definire necessità e priorità di intervento straordinarie e allestiscono i messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio Comunale.

Con manutenzione straordinaria si intende l'insieme delle azioni manutentive, necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio, che si mettono in pratica alla fine del ciclo di vita degli elementi che compongono lo stabile, per prolungarne l'esistenza. Con la manutenzione straordinaria si effettuano interventi per sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti o sostituirli integralmente.

Gli interventi vengono effettuati nel rispetto delle attività del LAC, compatibilmente con i tempi di esecuzione. Per interventi di lunga durata, viene definito un programma lavori condiviso, con parità di competenze dei diversi attori (LAC e servizi della Città Lugano).

### 3.2.2 Eliminazione dei difetti

Le attività necessarie a sanare i difetti di costruzione dell'edificio (vedi norma SIA 118), degli impianti, degli arredi e delle infrastrutture che si trovano al suo interno viene effettuata e finanziata dal Comune attraverso i propri Servizi e/o tramite terzi da esso incaricati, in collaborazione con il LAC.

### 3.2.3 Migliorie e modifiche

Eventuali investimenti per migliorie e modifiche all'edificio, agli impianti, degli arredi e alle infrastrutture che si trovano al suo interno, devono essere sottoposti dal LAC al Municipio per verifica e approvazione e vengono successivamente finanziati ed eseguiti dal Comune attraverso i propri Servizi e/o tramite terzi da esso incaricati, in collaborazione con il LAC.

## Art. 4 Personale

- 4.1 Il LAC assumerà il personale precedentemente impiegato dalla Città in data 1° gennaio 2020 tramite contratto collettivo di lavoro.
- 4.2 Il LAC si impegna ad assumere il personale precedentemente impiegato dalla Città presso la Divisione Attività Culturali per la stagione Lugano in Scena e a garantirne i conseguenti adeguamenti salariali.
- 4.3 Il LAC si impegna a costituire al suo interno una direzione artistica dedicata alla produzione e alla diffusione delle arti sceniche, diretta dal direttore di Lugano in Scena che avrà anche il ruolo di vice-direttore vicario del LAC.
- 4.4 A parità di requisiti, il LAC assume il personale attingendolo prioritariamente dal mercato del lavoro interno.

## Art. 5 Durata e rinnovo del mandato

- 5.1 Richiamata la modifica dello Statuto dell'Ente LAC all'art.5 cpv. 2 si rende necessario, limitatamente al presente atto, approvare eccezionalmente un mandato di 4 anni ed 8 mesi. Si tratta di un'operazione una tantum. Una volta che il LAC potrà agire con il nuovo periodo contabile i prossimi mandati torneranno ad essere di 4 anni.



Pertanto il presente mandato entra in vigore dal 1° gennaio 2020 al fine di rendere possibile la sua attuazione per quattro stagioni - la cui durata temporale è prevista dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo - ovvero 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e pertanto scade il 31 agosto 2024.

- 5.2 Il mandato deve essere approvato dal Consiglio Comunale.
- 5.3 Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei mesi prima della sua scadenza.
- 5.4 Con il consenso delle parti, il mandato può essere modificato in ogni momento.

#### **Art. 6 Disdetta e revoca del mandato**

- 6.1 Il mandato può essere disdetto dal Consiglio Comunale con un preavviso di 1 anno, la prima volta il 31.08.2021.
- 6.2 In caso di gravi inadempienze del LAC il mandato può essere revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio Comunale con un preavviso di sei mesi.
- 6.3 In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività del LAC e nei suoi obblighi contrattuali.

#### **Art. 7 Mezzi finanziari**

- 7.1 Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato il LAC dispone:
  - 7.1.1 del capitale di dotazione versato dal Comune;
  - 7.1.2 del contributo globale che il Comune mette a disposizione nell'ambito del presente mandato di prestazione approvato dal Consiglio Comunale;
  - 7.1.3 dei contributi di altri enti pubblici e privati;
  - 7.1.4 dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività di autofinanziamento (entrate da bigliettazione, sponsor, messa a disposizione a terzi di spazi e servizi, ecc.).

7.2 Il contributo globale annuo messo a disposizione dal Comune di Lugano al LAC è suddiviso come segue:

7.2.1 Contributo attività:

- dal 1° gennaio al 31 agosto 2020: 5'266'667 CHF - secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 366'667 CHF - per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 166'667 CHF per la costituzione di un fondo rischi;
- per le stagioni 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024: 7'900'000 CHF a stagione, secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 550'000 CHF per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 250'000 CHF per la costituzione di un fondo rischi.

7.3 Il contributo globale per il periodo successivo è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato dal LAC, che deve essere stimato tramite un nuovo business plan della durata di almeno quattro stagioni e che sarà presentato entro il 31 gennaio 2023. Esso è deciso dal Consiglio Comunale con il rinnovo del mandato.

## **Art. 8 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile**

8.1 L'importo annuale versato dal Municipio viene adeguato a Consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti e non coperti dal fondo di riserva (vedi art. 2.2.1) o dal fondo rischi (vedi art. 8.4), che sono stati tempestivamente comunicati al Municipio e da esso condivisi.

8.2 Il LAC assume i disavanzi d'esercizio residui in funzione della propria disponibilità ed eventualmente tramite l'utilizzo del fondo di riserva, ritenuto che eventuali eccedenze d'esercizio restano all'Ente e dovranno essere utilizzate:

8.2.1 per alimentare il già citato fondo di riserva volto all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine (almeno 75% dell'eccedenza);

8.2.2 per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).

- 8.3 Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.
- 8.4 Al fine di fare fronte al "rischio d'impresa" legato all'attività del LIS nell'Ente LAC, viene inoltre costituito un fondo rischi. Questo può essere utilizzato unicamente per sostenere eventuali deficit generati da fattori eccezionali non pianificabili né prevedibili dal LAC e generati da fattori esterni all'Ente autonomo. Tale fondo viene costituito tramite apporti diretti da parte del Comune. L'utilizzo del fondo è vincolato alle condizioni di cui sopra e potrà essere liberato unicamente su delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente e successiva notifica al Municipio che riferirà in proposito al Consiglio Comunale per il tramite della Commissione della Gestione.

#### **Art. 9 Vigilanza della gestione operativa**

- 9.1 Il Municipio di Lugano, tramite i propri Servizi, è preposto alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa del LAC. Su richiesta, il LAC trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.
- 9.2 Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, il LAC deve trasmettere al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - il rapporto di revisione e il rapporto di esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo, comprensiva degli indicatori concordati sull'andamento delle attività del LAC e sulla rispondenza del pubblico.
- 9.3 Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Business Plan di cui all'allegato 1, il LAC trasmette al Municipio i programmi e i rendiconti d'attività annuali e pluriennale. Tali documenti dovranno contenere indicatori numerici previsti dal citato Business Plan del LAC.

#### **Art. 10 Obblighi del LAC**

- 10.1 Il LAC vigila sull'integrità dell'edificio, ne preserva l'aspetto e garantisce l'accessibilità al pubblico.



- 10.2 Il LAC si impegna a sviluppare e mantenere servizi di qualità che abbiano al centro il cittadino e orientati alla gestione sostenibile delle risorse (umane, logistiche e finanziarie) e a garantire ai propri utenti la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite tramite idonea reportistica.
- 10.3 Il LAC collabora con i servizi della Città riferiti alle attività culturali, alle scuole ed all'organizzazione di eventi, con gli ambiti turistici e con le principali istituzioni culturali in particolare con i partner artistici che svolgono le loro attività principalmente al LAC. Esso sviluppa rapporti con le società, le associazioni e i servizi attivi in ambito culturale e non al fine di valorizzare il LAC.
- 10.4 Il LAC farà inoltre capo ad altri Servizi della Città nella misura in cui i relativi compiti non gli siano stati delegati.
- 10.5 Il conto d'esercizio della stagione e il relativo rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 31 dicembre. In caso di disavanzo l'informazione deve pervenire al Municipio entro il 31 ottobre.
- 10.6 Il Preventivo della stagione deve essere fornito al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 30 aprile. Con riferimento all'art. 3 cpv. 3 dello Statuto, nell'anno di scadenza del mandato il Preventivo deve essere fornito, unitamente al proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza.

#### **Art. 11 Responsabilità**

Il LAC è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale e alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.



Il Presidente dell'Ente Autonomo LAC Lugano Arte e Cultura:

Avv. R. Badaracco

Il Direttore generale del LAC Lugano Arte e Cultura:

Michel Gagnon

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 11 febbraio 2020.  
Approvato dal Consiglio di Stato, Ris. 957 del 19 febbraio 2020.